

Glossario

- Accensione di prestiti:** l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno.
- Accertamento:** l'operazione giuridico-contabile con cui l'Amministrazione appura la ragione del credito, il soggetto debitore ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio. Costituisce la prima fase della procedura di acquisizione delle entrate.
- Avanzo e disavanzo complessivo:** il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive. Emerge solo in sede di esecuzione o di gestione del bilancio (sia di competenza che di cassa) e misura l'eccedenza (avanzo) o l'insufficienza (disavanzo) delle risorse acquisibili o acquisite rispetto agli impieghi effettuabili o effettuati (rispettivamente per le dotazioni di competenza e cassa).
- Bilancio (bilancio annuale di previsione):** documento contabile nel quale vengono indicate in termini previsionali le operazioni di entrata e di spesa che saranno, rispettivamente, acquisite ed erogate nell'esercizio finanziario dal soggetto pubblico (Stato ed altri enti pubblici). E' redatto, secondo il DPR n. 77/95, in termini di competenza e le sue unità elementari sono la risorsa per le entrate e l'intervento per le spese.
- Bilancio consuntivo:** il rendiconto finanziario che comprende i risultati della gestione di bilancio, per le entrate (accertate, riscosse e residui attivi) e per le spese (impegnate, pagate e residui passivi).
- Capacità di riscossione:** il rapporto tra gli accertamenti e le riscossioni relative alla competenza di esercizio.
- Capacità di spesa:** il rapporto tra gli impegni ed i pagamenti relativi alla competenza di esercizio.
- Cassa:** l'insieme delle somme effettivamente riscosse o pagate durante l'esercizio, indipendentemente dal fatto che siano state accertate o impegnate in esercizi finanziari precedenti.
- Categoria:** l'aggregazione di più capitoli di bilancio aventi oggetto omogeneo.
Per l'entrata le categorie sono raggruppamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi "natura" simile. Esse realizzano una classificazione di tipo "giuridico-finanziario". Per la spesa, secondo il regime contabile previsto dal DPR n.421/79, le categorie sono raggruppamenti di capitoli aventi ad oggetto oneri di identico contenuto economico. Esse realizzano una classificazione di tipo economico volta all'inserimento dei bilanci pubblici nei conti economici nazionali. Nel regime contabile previsto dal DPR n.194/96 la classificazione economica delle spese correnti e in conto capitale si concretizza negli "interventi".
- Classificazione economica:** i criteri di aggregazione delle spese secondo la loro natura economica. Con essa la spesa viene ripartita, secondo il DPR n.421/79, in Titoli e Categorie, che sono evidenziati nei singoli stati di previsione, oltreché nei riassunti che li corredano (vedi Categoria), secondo il DPR n.194/96 in Titoli ed Interventi.
- Classificazione funzionale:** i criteri di aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate. Con essa la spesa viene ripartita, secondo il DPR n.421/79, in Sezioni, che vengono evidenziate soltanto nei riassunti che corredano ciascuno stato di previsione, secondo il DPR n.194/96, in Funzioni e Servizi.
- Competenza:** le entrate che l'ente ha diritto a riscuotere e le spese che si è impegnato ad erogare durante l'esercizio finanziario, indipendentemente dal fatto che verranno in esso effettivamente riscosse o pagate.
- Disavanzo primario:** il disavanzo delle operazioni correnti al netto della spesa per interessi.
- Entrate correnti:** le entrate iscritte ai primi due titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione"; titolo II: "Entrate extratributarie").
- Entrate da servizi per conto di terzi:** entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.
- Entrate in conto capitale:** le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali e da trasferimenti in conto capitale.
- Esercizio finanziario:** il complesso delle operazioni di gestione del bilancio, ossia di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa - svolte nell'anno finanziario.

Funzione: l'aggregazione delle spese correnti e in conto capitale connesse ai compiti espliciti dall'ente nei confronti di ciascun settore istituzionale.

Impegno: la somma dovuta dall'ente a seguito di obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. E' assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei Fondi speciali e di riserva).E' la prima fase della procedura di esecuzione delle spese.

Indebitamento o accreditamento netto: il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non). Introdotto per il bilancio statale, pone in evidenza il saldo positivo (accreditamento) o negativo (indebitamento) con cui si concludono le operazioni di bilancio di natura "economica".

Intervento: l'aggregazione delle spese correnti e in conto capitale, relative a ciascuna funzione e servizio, secondo la natura economica dei fattori produttivi.

Pagamento: l'ultima fase della procedura di erogazione delle spese; consta delle operazioni con cui si dà esecuzione all'ordine di pagare.

Personale di ruolo: il personale assunto in modo stabile a copertura dei posti previsti dalle dotazioni organiche, per il quale l'amministrazione sostiene le spese.

Personale non di ruolo: il personale il cui rapporto di lavoro, seppure a tempo indeterminato, non copre posti nei ruoli organici dell'Amministrazione.

Personale distaccato e/o comandato: il personale il cui rapporto d'impiego ha subito modifiche che inducono ad una prestazione al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza.

Residui attivi: le entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dell'ente pubblico (vedi "accertamenti" e "riscossioni").

Residui di nuova formazione: i residui, attivi o passivi, che vengono accertati nell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno.

Residui passivi: le spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dell'ente pubblico.

Rimborsi di prestiti: l'ammontare delle operazioni di ammortamento dei debiti a medio e lungo termine, al netto degli interessi.

Riscossione: il procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati. E' la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Servizio: la disaggregazione delle spese correnti e in conto capitale riferite ai singoli uffici che gestiscono il complesso di attività in cui si esplica ciascuna funzione svolta dall'ente.

Sezione: l'aggregazione dei capitoli di spesa aventi medesima destinazione funzionale (vedi "classificazione funzionale").

Spese correnti: costituiscono il Titolo I del bilancio di spesa e si articolano, secondo il DPR n.421/79, in categorie, secondo il DPR n.194/96, in funzioni, servizi ed interventi. Sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi prestati dall'ente pubblico, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Spese in conto capitale: costituiscono il Titolo II del bilancio di spesa e si articolano, secondo il DPR n.421/79, in categorie, secondo il DPR n.194/96, in funzioni, servizi ed interventi. Esse individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale dell'ente pubblico.

Spese finali: la sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale). Esse rappresentano le somme necessarie all'amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si definiscono, per contro, "strumentali" le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (Titolo III).

Spese per organi istituzionali: gli assegni ed indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali.

Spese per servizi per conto di terzi: le spese sostenute per conto di terzi, che sono state precedute da entrate da parte di chi deve quanto pagato.

Stanziamento di competenza (o di cassa): la somma iscritta in bilancio di previsione su ciascun capitolo di entrata o di uscita. Rappresenta, con riferimento all'esercizio, rispettivamente, l'ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili.

Titoli di bilancio: rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le entrate, secondo la loro fonte di provenienza si articolano in cinque titoli:

I - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

II - entrate extratributarie;

III - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

IV - entrate derivanti da accensione di prestiti;

V - entrate da servizi per conto di terzi.

Le spese in quattro titoli:

I – spese correnti;

II - spese in conto capitale;

III - spese per rimborso di prestiti.

IV - spese per servizi per conto di terzi.

Trasferimenti: le partite finanziarie che un ente trasferisce ad altro ente o soggetto economico per il raggiungimento di scopi istituzionali.